

valore complessivo dei contratti non eccedesse la metà del limite massimo di spesa consentito per la licitazione privata per cui i Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, come nel caso specifico quello di Torino, potevano nelle forme di acquisto liberamente avvalersi della trattativa privata quando il valore complessivo del contratto non eccedesse le lire 37.500.

Per effetto di tale soppressione, invece, qualsiasi spesa, anche se di poca entità, e che non abbisogni di speciali approvazioni, deve di norma essere fatta quanto meno col sistema della licitazione, salvo che il Prefetto non autorizzi esplicitamente la trattativa privata.

È scomparsa quindi del tutto la possibilità di procedere mediante trattativa privata senza la preventiva autorizzazione prefettizia.

Ora, a prescindere dalla considerazione che siffatta disposizione pare in contrasto con il concetto di autonomia che animò il legislatore nella formazione della Legge 9 giugno 1947, n. 530 ed anche ammesso che la soppressione della trattativa privata debba costituire una maggiore garanzia per il migliore impiego del pubblico denaro, bisogna convenire che, proprio in conseguenza della modifica dell'art. 87 T. U. 1934, tale garanzia si risolve molte volte in un inceppamento dei pubblici servizi ed in una perdita di tempo notevole e dannosa.

Si rileva infatti facilmente il grave contrasto fra i due sistemi: mentre con il T. U. 1934 nei casi anzidetti la libera trattativa privata era ammessa fino a lire 37.500, oggi, con la Legge 9 giugno 1947, n. 530, in periodo in cui, per il diminuito potere di acquisto della moneta, tale limite dovrebbe essere notevolmente aumentato, essa viene interamente abolita.

I molteplici e disparati servizi a cui un grande Comune deve far fronte, determinano pressochè giornalmente la necessità di provvedere con sollecitudine ad acquisti e lavori da farsi di volta in volta quando se ne presenti la necessità per assicurare il normale funzionamento e per i quali non è possibile nè conveniente, anche in rapporto alla loro limitata entità rispetto al diminuito potere della moneta, avvalersi di procedure troppo lunghe e complesse che il più delle volte, specie nelle attuali condizioni del mercato, non avrebbero esito positivo.

Magazzino Combustibili - Uno dei capannoni di deposito.

Ora è facile rilevare che l'abolizione della libera trattativa privata viene a creare per detti approvvigionamenti e lavori un notevole appesantimento ed un eccessivo ritardo in contrasto con la necessità di attuare senza indugi e senza troppe formalità quanto occorre ai pubblici servizi ed a scapito di quella snellezza di funzionamento della pubblica amministrazione da tutti grandemente auspicata.

È noto infatti che la trattativa privata così come è ora disciplinata dalla Legge comunale e provinciale, anche per le piccole spese, si addimostri quanto mai lenta in quanto tra l'inizio della pratica di acquisto ed il suo perfezionamento amministrativo intercorre un periodo di tempo eccessivamente lungo e sproporzionato all'importanza stessa della materia da acquistare.

Quali possano essere le conseguenze di tale lentezza di procedura, anche per acquisti e lavori di lieve entità, è facile immaginare. In periodi di scarsa disponibilità di materiali o di prezzi crescenti, quando si sarà potuto dare esecuzione alla deliberazione di acquisto, il più delle volte o non si troverà più quella determinata merce che si vuole acquistare od il prezzo sarà maggiorato, per cui la deliberazione così approvata dovrà cadere nel nulla o si dovrà adottare, sempre prima dell'acquistata, una nuova deliberazione che sarà soggetta nuovamente alla lunga procedura accennata e quindi suscettibile degli stessi inconvenienti.

A tali difficoltà potrà avviarsi in parte mediante l'adozione di speciali regolamenti dei servizi in economia.

È tuttavia da augurarsi che *de jure condendo* venga tenuta nel debito conto l'opportunità e la necessità di consentire ai Comuni, come in passato, di procedere liberamente alla trattativa privata, entro adeguati limiti di spesa, senza bisogno di autorizzazione prefettizia.

Già fin d'ora per tale forma di trattativa, al fine di ottenere le maggiori possibili garanzie in ordine sia al miglior prezzo sia alla regolarità di procedura, la Divisione Approvvigionamenti effettua sempre apposite gare fra un congruo numero di ditte particolarmente attrezzate richiedendo che le offerte, per acquisti di una certa entità, vengano presentate in busta chiusa, da aprirsi dall'amministratore preposto alla Divisione, analogamente a quanto viene praticato da altre pubbliche amministrazioni.

Per ottenere poi che l'approvvigionamento dei materiali avvenga nelle condizioni più vantaggiose, la Divisione Approvvigionamenti ed Economato provvede pure alla compilazione ed all'aggiornamento dell'elenco delle ditte che possono essere invitate a concorrere alle varie forniture, corredato dalle necessarie informazioni per ciascuna di esse. Detto elenco è formato in base alle domande presentate dalle varie ditte ed in seguito opportunamente vagliate o dietro segnalazione di ufficio.

Parallelamente la Divisione, per tutte le forniture, lavori ed acquisti di una certa importanza, cura lo